



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 177/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 18.12.2015 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario
relatore		
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Castell'Alfero (AT)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 30.11.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Castell'Alfero (AT)**, con nota n. 5893 del 24.11.2015, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla gestione del proprio piano di riequilibrio, con particolare riguardo al bilancio preventivo.

In particolare, il Sindaco ricorda che il piano pluriennale di riequilibrio adottato dall'Ente, senza accesso al Fondo di rotazione, veniva approvato dalla Sezione nella seduta del 7.10.2014.

Domanda, quindi, se l'eventuale necessità di sostenere una spesa, corrente o *una tantum*, non prevista dal piano di riequilibrio ma con adeguata modalità di copertura, imponga, prima della modifica del bilancio preventivo, la modifica del piano di riequilibrio approvato per adeguarlo al nuovo e diverso equilibrio da conseguire.

L'Ente chiede dunque un parere sui seguenti aspetti:

- a) Se il piano debba essere aggiornato prima del bilancio di esercizio qualora sorga la necessità di affrontare una nuova spesa;
- b) Se l'equilibrio individuato nel piano possa essere incrementato o debba rimanere nelle originarie previsioni, *"così imponendo il mantenimento degli equilibri originari e insieme la tesaurizzazione di eventuali nuove entrate"*;
- c) Se *"il bilancio pluriennale, ove rimodulato per l'inserimento di nuove spese, debba essere nuovamente approvato dal Consiglio comunale e quindi dalla Corte dei Conti...o se sia sufficiente una presa d'atto del Consiglio comunale comunicata a codesta Corte"*.

L'Ente, nel fornire una propria lettura, ritiene che la spesa sia sostenibile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Mantenimento dell'equilibrio di competenza e invarianza della spesa corrente;
- b) Rispetto del Patto di stabilità;

- c) Mantenimento dell'equilibrio finanziario del Piano di riequilibrio, anche se rimodulato.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Com'è noto, la procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del TUEL, finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari negli enti locali che versino in condizioni di squilibrio strutturale, costituisce uno strumento di "auto-risanamento" in funzione preventiva rispetto all'ipotesi, ben più grave, del dissesto finanziario.

Il piano di riequilibrio, che segue una procedura di adempimenti cadenzata dal legislatore (art. 243 quater), deve contenere, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6: "*l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio*". L'obiettivo del Piano, infatti, è quello di consentire all'Ente di recuperare una situazione di stabile equilibrio strutturale del bilancio.

L'equilibrio strutturale, pertanto, costituisce l'orizzonte fondamentale del piano pluriennale di equilibrio e, conseguentemente, l'ottica in cui si muove la valutazione della Sezione nell'espressione del proprio parere ai sensi dell'articolo 243 quater.

La decisione sull'approvazione o meno del piano, infatti, si basa su parametri che risiedono nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive

proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile.

La centralità del concetto di equilibrio strutturale, cui è finalizzato il Piano e su cui si esprime con giudizio vincolante la Corte dei Conti, inducono a ritenere tale equilibrio non modificabile, specialmente con l'introduzione di nuove voci di spesa.

Conferma di quanto esposto si ricava, *a contrario*, dall'esame della disciplina del dettata dall'articolo 243 quater che prevede solo due specifiche ipotesi di modifica del Piano pluriennale approvato.

In particolare, dispone il comma 5 bis che *"Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"*.

Dunque, una prima ipotesi di modifica del Piano è quella in cui lo stesso sia stato presentato dalla precedente amministrazione e non sia ancora intervenuta la pronuncia della Sezione. Tale ipotesi conferma il valore vincolante della pronuncia della Sezione, intervenuta la quale non è possibile procedere alla modifica del Piano, anche se adottato da amministrazione dimissionaria.

Ancora più pregnante la fattispecie prevista dai commi 7 bis e 7 ter, relativi all'ipotesi che, durante la fase di attuazione del piano, emerga un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto.

In tal caso è prevista la facoltà dell'Ente di proporre una rimodulazione del piano in termini di riduzione della sua durata: la proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'approvazione (sono espressamente richiamati i commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 243 ter).

Il giudizio della Sezione, anche in tal caso, è vincolante.

In questa seconda ipotesi, pertanto, è ammessa una modifica del Piano già approvato dalla Corte ma tale modifica, a conferma del valore vincolante "minimo" dell'equilibrio strutturale assicurato dal Piano stesso, è circoscritta all'ipotesi di anticipato raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Ciò posto, dalla circostanza che il legislatore ha espressamente consentito la modifica del Piano solo qualora non ancora approvato dalla Sezione (e,

comunque, solo in caso di cambiamento dell'organo di governo) ovvero, in alternativa, solo in caso di miglioramento della situazione tale da consentire un'anticipata estinzione della procedura, se ne deve dedurre l'impossibilità di procedere ad un aggravio del piano mediante l'inserimento di una nuova spesa (vale, in altri termini, il noto brocardo per cui il legislatore *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Eventuali nuove risorse, pertanto, dovranno necessariamente essere destinate al miglioramento dei saldi dell'Ente ed al rafforzamento del suo equilibrio.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 18 dicembre 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il 21/12/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola